

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3976**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GASPERINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1999**

—————

Modifica del comma 3 dell’articolo 38 del codice di procedura  
penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non si può non riconoscere che l'istituto della riconsunzione del giudice costituisce uno dei cardini del nostro sistema procedurale. Quale garanzia di giustizia, infatti, potrebbe dare una sentenza emessa da un giudice che abbia un personale interesse nel procedimento o un debito nei confronti della parti o dei loro difensori o, addirittura, nutra sentimenti di forte inimicizia nei confronti delle parti in causa; tutte queste ipotesi, assieme alle altre previste dall'articolo 37 del codice di procedura penale, minerebbero irreparabilmente quella serenità di giudizio che è elemento imprescindibile di ogni sentenza.

La pratica processuale ha evidenziato, però, alcuni limiti dell'istituto in questione, infatti l'articolo 38 del codice di procedura penale, al comma 2, prevede che qualora la causa di riconsunzione sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di riconsunzione debba essere, in ogni caso, proposta prima del termine dell'udienza, ma poi-

chè il giudice competente a decidere sulla riconsunzione (per esempio la corte d'appello, nel caso di riconsunzione di un giudice di tribunale), si trova il più delle volte in luogo notevolmente lontano da quello dell'udienza in atto, risultato è che l'efficacia dell'istituto, nel caso specifico, viene addirittura annullata, privando la parte della possibilità di ottenere un giudizio equo in tutti quei casi in cui il difensore, non avendo ancora il dono taumaturgico dell'ubiquità o magari non potendosi avvalere di un collaboratore che lo sostituisca, non possa nel contempo dividersi tra tribunali diversi.

Questo disegno di legge mira quindi a rendere più agevole l'esercizio della riconsunzione, dando la possibilità di presentare la dichiarazione necessaria presso la cancelleria del giudice riconsunto che provvederà a trasmetterla, tempestivamente, alla cancelleria del giudice competente a decidere sulla riconsunzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato il quale, tempestivamente, provvederà a trasmetterla alla cancelleria del giudice competente a decidere».

